

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio
al 31 dicembre 1952 della Banca dello Stato

(del 26 giugno 1953)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

In conformità delle disposizioni degli art. 37 e 40 della legge 6 maggio 1915 per l'istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino, abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione:

- a) la relazione del Consiglio di amministrazione e della Direzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino sull'esercizio 1952, che è il 38.mo, con il relativo conto Perdite e Profitti e il Bilancio al 31 dicembre 1952 completato dai conti e prospetti relativi;
- b) il rapporto 5 giugno 1953 della Commissione di revisione proponente l'approvazione del bilancio, del conto Perdite e Profitti e del riparto degli utili.

Sulla scorta degli stessi vi proponiamo di approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Celio

Il Cons. Segr. di Stato :
Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che approva il conto perdite e profitti e il bilancio al 31 dicembre 1952
della Banca dello Stato del Cantone Ticino

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

preso atto delle considerazioni e informazioni contenute nella relazione della Banca dello Stato, nonché del rapporto 5 giugno 1953 della Commissione di revisione,

visto il messaggio 26 giugno 1953 n. 432 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Sono approvati il conto Perdite e Profitti 1952 e il bilancio al 31 dicembre 1952 della Banca dello Stato, i quali chiudono con un beneficio netto di Fr. 705.009,17 (1951 Fr. 666.217,01).

Art. 2. — E' approvata la seguente destinazione degli utili a norma dell'art. 41 della legge:

Fr. 412.500,—	allo Stato per interessi sul capitale di dotazione,
Fr. 195.006,17	allo Stato quale quota di partecipazione agli utili (1951 Fr. 169.145,01),
Fr. 97.503,—	al Fondo di riserva (1951 Fr. 84.572)
<u>Fr. 705.009,17</u>	

Art. 3. — E' dato scarico al Consiglio di amministrazione, alla Direzione e alla Commissione di revisione della Banca dello Stato.